

STATUTO
“Associazione Famiglia Martin ODV”

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'associazione denominata: “Associazione Famiglia Martin ODV” di seguito, in breve, “associazione”. L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende operare per ogni forma di sostegno e supporto ai minori in condizione di difficoltà economica e sociale.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
 - lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
 - lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.
2. In particolare l'associazione si propone:
 - assistenza a favore di persone in situazioni di difficoltà e di disagio, morale e materiale, anche attraverso la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità;
 - sostegno alla persona all'interno del nucleo familiare a supporto e affiancamento della famiglia stessa perché questa possa svolgere compiutamente il suo compito educativo;
 - affiancamento a genitori e minori in situazione di difficoltà e abbandono attraverso l'aiuto nello svolgimento dell'attività scolastica e della vita relazionale;
 - condivisione dei bisogni attraverso iniziative di solidarietà morale e materiale a favore dei nuclei familiari in difficoltà, anziani, minori e disabili;
 - sviluppo e promozione di attività sociali, culturali e ricreative a sostegno di famiglie in difficoltà;
 - cura e gestione di azioni di solidarietà a favore di persone senza lavoro, attività di assistenza e accompagnamento alla ricerca di strumenti e soluzioni per alleviare problematiche di devianza ed emarginazione.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

(omissis)